



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 9

3 aprile 2018

Rilascio identità digitale di persona giuridica a persona fisica non dotata di un documento di riconoscimento rilasciato in Italia

Il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID prevede, per la richiesta dell'identità SPID da parte delle persone giuridiche, l'identificazione del rappresentante legale, tramite un valido documento d'identità, e la presentazione della visura camerale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che sottoscrive e presenta l'istanza.

Sussistono casi in cui la persona fisica che richiede l'identità digitale (richiedente) in nome e per conto della persona giuridica, non sia italiana e non sia dotata di un documento di riconoscimento rilasciato in Italia, ma abbia, comunque, la facoltà di effettuare detta richiesta, in quanto figura fra i rappresentanti legali riscontrabili attraverso una visura societaria presso le CCIAA.

L'indisponibilità di un documento di riconoscimento rilasciato in Italia non consente al gestore di identità di verificare se lo stesso sia rubato o smarrito. Considerato che a tali soggetti deve comunque essere garantita la possibilità di ottenere l'identità digitale della persona giuridica che rappresentano, si emana il presente avviso con indicazioni specifiche per garantire detto diritto.

Nel caso in cui una persona fisica non italiana sprovvista di un documento di riconoscimento emesso in Italia richieda il rilascio dell'identità digitale della persona giuridica che rappresenta, i gestori di identità digitale SPID sono autorizzati al rilascio dell'identità digitale in questione alle seguenti condizioni:

1. che il richiedente presenti il proprio passaporto in corso di validità attraverso il quale il gestore verifica l'identità del soggetto;
2. che il gestore di identità disponga di una visura camerale di cui sia certo dell'autenticità (acquisita direttamente ovvero verificata attraverso il QR code o direttamente sul sito ufficiale del Registro Imprese);
3. che il richiedente figuri nella visura di cui al precedente punto 2 e nella stessa siano riscontrabili il suo codice fiscale, assegnato dall'Agenzia delle Entrate, e adeguati poteri di rappresentanza;
4. che il gestore dell'identità riscontri con successo la correttezza del suddetto codice fiscale;
5. che il gestore riceva dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto giuridico, risultante nella visura camerale di cui al punto 2, un messaggio dal quale si evinca che il soggetto giuridico sia a conoscenza della richiesta della specifica persona fisica o, in alternativa, il gestore provveda ad inviare parte delle chiavi d'accesso SPID a detta casella di posta elettronica certificata. Previa autorizzazione dell'Agenzia, possono essere utilizzate altre soluzioni che consentano di appurare che la persona giuridica sia al corrente della richiesta;
6. che il gestore di identità inserisca nel dato destinato a contenere il numero della Tessera Sanitaria una stringa di zeri.

Il Responsabile del progetto SPID